



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

**RIPARTIZIONE DIDATTICA, RICERCA E  
TERZA MISSIONE**

**AREA PLACEMENT E DOTTORATO  
UFFICIO PLACEMENT E TIROCINI**

**Campus Universitario Ecotekne,  
Centro Congressi**

**Via per Monteroni  
73100 – Lecce**

**T +39 0832 29 9214 – 9239  
– 9203 – 9237 - 9209**

**CONVENZIONE**

tra l'Università del Salento  
e



L' Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lecce

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *“Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”*;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*.

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

**Art. 1 - Finalità dell’accordo**

Le parti firmatarie si impegnano a:



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

**RIPARTIZIONE DIDATTICA, RICERCA E  
TERZA MISSIONE**

**AREA PLACEMENT E DOTTORATO**

**UFFICIO PLACEMENT E TIROCINI**

**Campus Universitario Ecotekne,  
Centro Congressi**

**Via per Monteroni  
73100 – Lecce**

**T +39 0832 29 9214 – 9239  
– 9203 – 9237 - 9209**

- collaborare nella erogazione di un percorso formativo universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di Consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nei piani di studio dei Corsi di Laurea erogati dal Dipartimento di Scienze dell'Economia e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento.

#### **Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio**

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università del Salento e, in particolare, il Dipartimento di Scienze dell'Economia e il Dipartimento di Scienze Giuridiche si impegnano ad attivare il già menzionato periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

- L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
- L-33: Scienze Economiche;
- L-14: Diritto e Management dello Sport;

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

- LM-56: Scienze dell'Economia;
- LM-77: Scienze Economico-Aziendali;

#### **Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea**

Il Dipartimento di Scienze dell'Economia e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento garantiscono l'acquisizione nei propri corsi di laurea dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

#### **18 CFU**

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato IUS/04 –  
Diritto Commerciale IUS/07 –  
Diritto del Lavoro  
IUS/10 – Diritto Amministrativo  
IUS/12 – Diritto Tributario  
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

**RIPARTIZIONE DIDATTICA, RICERCA E  
TERZA MISSIONE**

**AREA PLACEMENT E DOTTORATO**

**UFFICIO PLACEMENT E TIROCINI**

**Campus Universitario Ecotekne,  
Centro Congressi**

**Via per Monteroni  
73100 – Lecce**

**T +39 0832 29 9214 – 9239  
– 9203 – 9237 – 9209**

**12 CFU**

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Economia Aziendale

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

#### **Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale**

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2, che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Economia o al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento, a seconda dell'afferenza dei corsi di laurea ai due Dipartimenti indicati, per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro firmatario la convenzione entro il mese di Maggio e Novembre di ogni anno.

#### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale**

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resterà di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università del Salento determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

#### **Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili**

L'Università del Salento e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lecce firmatario la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di ottobre, fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro il dicembre di ogni anno, il referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente dell'Università del Salento – Dipartimento di Scienze dell'Economia/Dipartimento di Scienze Giuridiche.

#### **Art. 7 – Referenti organizzativi**

L'Università del Salento – Dipartimento di Scienze dell'Economia/Dipartimento di Scienze Giuridiche e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

**RIPARTIZIONE DIDATTICA, RICERCA E  
TERZA MISSIONE**

**AREA PLACEMENT E DOTTORATO  
UFFICIO PLACEMENT E TIROCINI**

**Campus Universitario Ecatekne,  
Centro Congressi**

**Via per Monteroni  
73100 – Lecce**

**T +39 0832 29 9214 – 9239  
– 9203 – 9237 - 9209**

tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi, possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

#### **Art. 8 – Collaborazione didattica**

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

L'Università del Salento – Dipartimento di Scienze dell'Economia/Dipartimento di Scienze Giuridiche si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dai Dipartimenti riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

#### **Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti**

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e che saranno iscritti ai corsi di laurea e svolgeranno il tirocinio frequentando lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, indicato dall'Ordine stesso, per un intero semestre.

Il tirocinante/studente, una volta ammesso allo svolgimento del tirocinio ed alla frequenza dello studio professionale, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

#### **Art. 10 – Durata dell'Accordo**

La presente convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È vietato il rinnovo tacito.

Il Presidente  
Del Consiglio Provinciale  
Dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Di Lecce

Il Rettore  
dell'Università del Salento



Firmato digitalmente  
da Claudia Sunna  
Data: 13.01.2025  
16:03:45 CET